

Proponente: Soc. Agr. Due Soli S.S.; Piazza Mercato 33 - 37030 Badia Calavena (VR).

Redazione: Studio Forestale Berteà, Pinerolo (TO)

Sito Natura 2000: ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (D.M. 21 novembre 2017)

Localizzazione: Comune di Bosio (AL)



PIANO PASTORALE AZIENDALE "Monte Vesolina - Bric Conchini"

Aggiornamento e integrazione 2022

- ❖ **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - FASE I - Screening (DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43)**
- ❖ **Contestuale verifica ai sensi delle Misure di conservazione Sito specifiche (D.G.R 6-4745 del 9 marzo 2017)
All. F "Piano agronomico", art. 9 e del Piano di gestione**

Documento istruttorio allegato alla Determinazione Dirigenziale

Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico
Ente di gestione delle Aree Protette Appennino Piemontese
via Umberto I n. 51, Salita Poggio, 15060 Bosio AL
0114320242 - int. 0114320196

gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

Supporto istruttorio: dott. For. Iolanda Russo, Funzionario Tecnico (prot. APAP n. 134 del 24/01/2023)

iolanda.russo@areeprotetteappenninopiemontese.it

- **Documentazione esaminata:** Relazione di piano, elaborati, cartografie e allegati
- **Natura dell'istanza - aggiornamento e integrazione del Piano Pastorale Aziendale di cui al prot. APAP n. 851 del 7/2/2022 (prot. APAP n. 5320 del 15/12/2022):** l'aggiornamento costituisce la versione aggiornata ed integrata del piano presentato nel febbraio 2022. Nel corso dell'anno 2022 sono stati eseguiti i rilievi fitopastorali sulle superfici mancanti e si è proceduto ad integrare i precedenti elaborati.
- **Tipologia:** Adempimenti Allegato F, art. 9 MdC Sito specifiche (Piano agronomico)
- **Avvio del Procedimento:** prot. APAP n. 5321 del 15/12/2022

1. Premessa

La ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” è dotata di Misure di conservazione Sito specifiche, approvate con DGR n. 6-4745 del 9/3/2017, le quali operano nel contesto dell’art. 6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE. Le Misure riportano divieti, obblighi e buone pratiche in relazione al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat. Ai fini della presente istruttoria, occorre fare riferimento al Capo II - Ambienti aperti, nonché alle prescrizioni habitat - specifiche. L’Allegato F alle MdC Sito specifiche “Piano agronomico per la gestione e conservazione delle praterie seminaturali e dei prati pascolo” rappresenta lo strumento di indirizzo per l’utilizzo agro pastorale delle superfici.

La presente istruttoria ha come oggetto la verifica, ai fini dell’approvazione, della rispondenza dei contenuti del Piano pastorale aziendale della Soc. Agr. Due Soli alla normativa riguardante il Sito, con particolare riguardo agli indirizzi e prescrizioni del Piano agronomico e delle Misure di conservazione regionali e Sito specifiche. Il Sito è dotato inoltre di Stralcio del Piano di gestione costituito dalla I° Variante al Piano dell’Area e dai Piani d’Azione allegati (DCR.n. 307-52921 del 10 dicembre 2009).

Il PPA oggetto della presente istruttoria riguarda il territorio posto nella parte meridionale del Sito, ricompreso tra il Monte Vesolina e il Bric Conchini. La presente analisi, referita alle integrazioni di Piano prodotte dal proponente, è indirizzata a stabilirne l’incidenza sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione, al fine dell’espressione del giudizio di incidenza ambientale e della verifica di conformità.

La documentazione integrativa inoltrata dal proponente nel dicembre 2022, per le finalità espresse dalle MdC Sito specifiche, Allegato F, risulta completa delle parti previste dall’art. 9; risulta altresì presente la dichiarazione di conformità alla normativa e agli obiettivi di conservazione del Sito.

Con riferimento alla D.C.R. n. 307 - 52921 del 10 dicembre 2009 di approvazione della I Variante al Piano dell’Area e Piano di Gestione della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”; ai sensi del Titolo II art. 5, par. 4 - lett. h della normativa di Piano, l’espressione del giudizio di Incidenza ambientale sulle integrazioni di Piano proposte avviene a seguito dell’analisi della documentazione scientifica e cartografica in possesso dell’Ente Gestore.




Fig. 1 - Ambito territoriale di interesse del PPA "Monte Vesolina - Bric Conchini Soc. Agr. Due Soli - Settori di pascolo (in verde); parte del comprensorio gestionalmente definito ricade in "Area di particolare interesse naturalistico (APIN)" (retino marrone) ai sensi delle NTA della 1° Variante al Piano dell'Area.

2. Descrizione dell'area di interesse del Piano pastorale aziendale

La Relazione di Piano (integrazioni dicembre 2022, pagg. 4/6) specifica come siano interessate *“le superfici attorno al Monte Vesolina ed al Bric Conchini, includendo le località Cascine Garrone Superiore, Cascine Garrone Inferiore e Casa Sardinia. Queste sono le porzioni più meridionali del Comune di Bosio e del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, arrivando a confinare con il territorio della Regione Liguria. Le superfici pascolive soggette a pianificazione sono di proprietà privata, concesse all'azienda Società Agricola Due Soli mediante contratto di locazione stipulato in data 11/11/2020 L'estensione dell'area è pari a 414 ettari 65 are e 60 centiare in base ai dati catastali. La superficie totale del pascolo è pari a 416,05 ettari, la superficie netta pascolabile è pari a 201,76 ettari”*.

3. Analisi

L'analisi che segue è finalizzata a individuare gli elementi normativi e gestionali funzionali al corretto inquadramento del contesto territoriale oggetto del Piano pastorale aziendale. La presente istruttoria prende in esame quanto ricompreso nell'aggiornamento - integrazione 2022, per la quale il proponente ha prodotto una nuova Relazione integrata e materiale cartografico aggiornato. In tal senso si richiamano integralmente i contenuti di cui alla precedente istruttoria (prot. APAP n. 2591 del 19/04/2022 - DD n. 131/2022), qui integrati dalle modifiche inoltrate dal proponente.

3.1. Esercizio del pascolo all'interno della ZSC “Capanne di Marcarolo”

A livello generale, l'esercizio del pascolo nel Sito è normato dalle Misure di conservazione Sito specifiche (DGR n. 6 n. 6 - 4745 del 9/3/2017), le quali contengono elementi di pianificazione agronomica. In particolare occorre fare riferimento al Capo II delle Misure “Ambienti aperti”, che riportano, all'art. 27 una “Previsione del carico ammissibile per aree omogenee e criteri guida per la conduzione delle superfici agropastorali” riportante una tabella specificante le date di inizio e termine del pascolamento con la quantificazione dei Carichi Massimi Mantenibili espressa in UBA/ha/anno, suddivisi per categorie ambientali.

Il medesimo provvedimento, al Capo V “Ambienti agricoli” - art. 28 (Buone pratiche) prevede: *“Negli ambienti aperti del Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza: a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali”*.

Nel sopracitato contesto normativo si inserisce la normativa di maggiore

dettaglio del Piano dell'Area del Parco naturale regionale, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS. In particolare, l'art. 14 del Piano d'Area individua "Aree di particolare interesse naturalistico" per le quali *"l'eventuale utilizzo per il pascolo è subordinato (...) alla redazione di un Piano agronomico che ne valuti la compatibilità con il territorio, oltre che alla Valutazione di incidenza prevista dalla vigente normativa (...)".* In tal senso occorre fare riferimento al "Piano agronomico - praterie seminaturali, prati pascolo, prati da sfalcio e praterie umide" allegato alle Misure di conservazione Sito specifiche. Il Piano agronomico, che rappresenta documento di indirizzo e regolamentazione dell'utilizzo delle superfici agro-silvo-pastorali della ZSC/ZPS, all'art. 9 "Piani pastorali aziendali" prevede che *"Al fine di un corretto utilizzo dei territori vocati ai fini pastorali, in equilibrio con le esigenze di conservazione della biodiversità, in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, nonché della tutela paesaggistica e idrogeologica, vengono redatti Piani pastorali aziendali."* La norma stabilisce che: *"I piani pastorali, all'interno della ZSC IT1180026 "Capanne di Marcarolo", risultano obbligatori per i terreni a vocazione pascoliva (praterie e prati pascolo) all'interno delle proprietà pubbliche; l'obbligo vige altresì per le proprietà private ove si praticino regolarmente attività pastorali, aventi superfici accorpate superiori ai 3 ha".*

Ai sensi alla vigente normativa, in riferimento al sopracitato art. 28, Capo V delle Misure di conservazione Sito specifiche, **nelle Aree di particolare interesse naturalistico (APIN) di cui alla DCR n. 307 - 52921 del 10 dicembre 2009 è obbligatoria l'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza ai fini dell'utilizzo delle superfici per il pascolo.**

3.2. inquadramento delle superfici ai fini istruttori

Come sopra evidenziato, le superfici pascolive ricadenti nelle "Aree di particolare interesse naturalistico" sono assoggettate a Procedura per la Valutazione di incidenza, fase I - Screening. Di conseguenza, nell'ambito della presente verifica ai fini dell'adozione del Piano pastorale, il comprensorio viene trattato in ordine ai possibili effetti che l'attività di pascolo può determinare sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario. I mappali non interessanti "Aree di particolare interesse naturalistico", afferenti maggiormente al Monte Vesolina, risultano, come già accennato, oggetto di verifica circa la rispondenza dei contenuti del Piano pastorale aziendale alla normativa riguardante la ZSC/ZPS, con particolare riguardo agli indirizzi e prescrizioni del Piano agronomico e delle Misure di conservazione Sito specifiche, tenuto conto dell'art. 28, Capo V "Ambienti agricoli".

3.3. Contenuti tecnici complessivi del Piano pastorale Aziendale

Il contesto tecnico - applicativo del Piano si sviluppa in un regime di integrazione e aggiornamento della copertura delle superfici da parte dei rilievi fito pastorali di dettaglio, rispetto alla versione del febbraio 2022 (prot. APAP n. 851 del 07/02/2022). La relazione di Piano aggiornata specifica infatti come la superficie totale del pascolo sia *“pari a 416,05 ettari, la superficie netta pascolabile è pari a 201,76 ettari”*.

Le indagini di campo per l'anno 2021 hanno visto infatti rilievi fitopastorali effettuati su una parte delle particelle per le quali l'Az. Agr. Due Soli ha manifestato interesse, a causa di uno sfasamento della notifica ai tecnici dell'elenco completo. La relazione di Piano aggiornata (versione dicembre 2022, pag. 11) specifica infatti come, a seguito di concordato sottoscritto con ARPEA :

- *Nel corso dell'anno 2021 il Piano Pastorale Aziendale è stato elaborato solamente sulle superfici correttamente comunicate inizialmente. Sulle superfici mancanti sono stati eseguiti rilievi speditivi a vista ai fini di stimare tare e tipi pastorali per poter definire in modo temporaneo i carichi mantenibili dal comprensorio nel suo complesso;*
- *Nel corso dell'anno 2022 si è proceduto al rilievo approfondito delle particelle comunicate in ritardo e all'integrazione del Piano Pastorale redatto nel 2021, arrivando così alla stesura del presente Piano Pastorale*

La presente analisi si focalizza pertanto sugli elementi del PPA da considerarsi direttamente interessanti gli obiettivi di conservazione del Sito, sulla conformità alle MdC Sito specifiche e al Piano di gestione e, per la parte del Bric Conchini (APIN), sui possibili effetti sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, vengono analizzate le modifiche e integrazioni rispetto a quanto presentato dal proponente e valutato nella precedente istruttoria.

a) Pascolo in bosco

Procedendo con l'analisi dei contenuti della relazione di Piano aggiornata, il par. 16.5 (Vincoli esistenti), riporta un inciso sulle superfici forestali ricomprese nel comprensorio di pascolo, riconducibili alle tipologie pascolabili definite ai sensi dell'art. 45 del Regolamento forestale regionale. Il PPA specifica in tal senso come: *“(..). Devono essere escluse dal pascolamento, con apposite recinzioni e/o mediante supervisione del personale di custodia, le aree con presenza di rinnovazione forestale e quelle in cui la componente erbacea è scarsa, nulla o fortemente*

compromessa. Si ritiene opportuno, per rigore, ribadire che è altresì importante impedire (con recinzioni mobili e/o mediante supervisione del personale di custodia) il pascolamento delle superfici a bosco non pascolabile (indicate nella cartografia di piano); queste sono spesso adiacenti alle superfici a bosco pascolabile. (...) Il pascolamento deve, in ogni caso, tutelare la componente forestale e la rinnovazione presenti”.

In tal senso, il Piano richiama l’art. 12, c. 4 lett. i) delle MdC Sito specifiche, il quale vieta il pascolo in bosco “fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d’interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco o per il contrasto di specie esotiche invasive (...)”.

In tal senso, il PPA specifica: “All’interno dell’area oggetto di pianificazione sono presenti consistenti superfici boscate pascolabili, in particolare querceti e boschi coetanei; tali superfici sono riportate in cartografia alla Tavola 8. Su queste superfici il pascolamento deve:

- rispettare le prescrizioni e le indicazioni già contenute nel “Piano Pastorale Aziendale Monte Vesolina – Bric Conchini” relativamente ai carichi applicabili e periodi/modalità di pascolamento;*
- essere applicato nel rispetto della normativa forestale regionale (legge regionale 4 del 2009 e Regolamento Forestale Regionale).*
- essere applicato nel rispetto dell’articolo 12, comma 4, lettera i) delle Misure di Conservazione Sito Specifiche approvate con DGR 6-4745 del 9 marzo 2017, concernente il pascolo in bosco.*

Viene inoltre specificato: “È importante mantenere e conservare le superfici pascolabili variamente associate al bosco per salvaguardare ed incrementare la diversificazione degli ambienti, la quale risulta fondamentale per la tutela della biodiversità vegetale e animale”.




Fig. 2: PPA Monte Vesolina - Bric Conchini, versione dicembre 2022: delimitazione delle aree in cui sono presenti superfici forestali pascolabili (poligoni gialli - Tav. 8 della documentazione di Piano). In grigio la delimitazione delle Aree a protezione assoluta delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della 1° Variante al Piano dell'Area.

In relazione all'art. 26 delle NTA (Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico) - aree a bosco con funzione produttiva - per l'utilizzo il Piano d'Area rimanda a specifica normativa e regolamentazione. In tal senso si richiama l'art. 12, c. 4 lett. i) delle MdC Sito specifiche e il Piano agronomico, al cui dettato si conforma il PPA quale Piano di dettaglio degli utilizzi di superfici forestali ove sia possibile il pascolo in bosco, specificando come: *"(...) Devono essere escluse dal pascolamento le aree con presenza di rinnovazione forestale e quelle in cui la componente erbacea è scarsa, nulla o fortemente compromessa"*. In tal senso, si richiama nuovamente l'art. 12, c. 4 lett. i) delle MdC Sito specifiche, il quale vieta il pascolo in bosco *"fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte (...)"*.

Per quanto riguarda le "Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico" - boschi di protezione - delle NTA, L'art. 15 tratta porzioni di territorio che nell'analisi delle coperture vegetali vengono individuate come: aree a bosco con funzione protettiva; aree a pascoli rocciosi, abbandonati e molto acclivi; rii ed aree di rispetto dei corsi e specchi d'acqua. Nello specifico, il comma 2) prevede per queste aree *"utilizzazioni funzionali alla conversione e al potenziamento di tali tipologie forestali"*; il comma 3 tratta degli obiettivi da raggiungere nelle aree boscate con funzione protettiva; questi sono rappresentati da: *"regimazione idraulica, stabilità delle basse sponde, conservazione di ambienti particolarmente pregiati dal punto di vista naturalistico, oltre alla conservazione di siti ormai storici e di forte richiamo turistico; è altresì necessaria una gestione selvicolturale volta a migliorare la stabilità dei versanti e proteggere l'equilibrio dell'ecosistema"*. Inoltre, il comma 5) specifica come *in tali aree siano ammesse le "operazioni connesse alla conservazione ed al potenziamento dei terreni boscati"*.

Pertanto, le superfici ricadenti nelle Aree di cui all'art. 15 delle NTA del Piano dell'Area non risultano in evidenza orientate ad un utilizzo di tipo pastorale. Il comprensorio di pascolo definito dal PPA risulta in parte interessare la delimitazione di cui all'art. 15; dall'analisi effettuata tale sovrapposizione si verifica in corrispondenza del Foglio 71, particella 10 e Foglio 70, particella 2. Occorre pertanto escludere l'attività di pascolo ove le superfici del PPA coincidono con la delimitazione di cui alle NTA "Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico".




Fig. 3, superfici PPA (in rosa) e delimitazione delle "Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico" di cui all'art. 15 delle NTA (shape triangolari rosso/arancio).

3.4. Verifica ai sensi delle Norme di Attuazione (NTA) della I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale regionale, avente valore di Piano di gestione della ZSC/ZPS

- *Articoli 13 (Aree di protezione assoluta) e 14 (Aree di particolare interesse naturalistico)*

Dato l'obiettivo prioritario volto alla conservazione delle specie e degli habitat, la gestione delle superfici pascolive avviene prevedendo restituzioni proporzionali al prelievo di foraggio, o con lieve trasferimento di fertilità, operato dai bovini al pascolo; non sono pertanto previste restituzioni eccedenti il livello di prelievo o interventi volti a migliorare la produttività del cotico erboso. Per quanto riguarda superfici del comprensorio su cui è opportuno attuare il recupero mediante il contenimento della rinnovazione arboreo-arbustiva e il mantenimento della vegetazione erbacea, non sussistendo la finalità di aumentare la produttività foraggera del soprassuolo, non sono previsti interventi meccanici di contenimento degli arbusti e della rinnovazione arborea, ma soltanto la pratica del pascolo quale attività in grado di garantire la

permanenza degli ambienti aperti più o meno residuali. Il contesto applicativo qui richiamato trova riscontro in particolare con quanto previsto al Capo II, art. 66 (Presenza di *Euphydryas a. provincialis*), c. 2, lett. a) delle Mdc Sito specifiche: *“È obbligatorio: a) contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree”*. Tale assunto, unitamente a quanto riportato all’art. 5 (Attività da promuovere e buone pratiche), c. 1, lett. f), g) e nel contesto generale della normativa Sito specifica, consente di evidenziare come il PPA risponda alle esigenze di conservazione degli habitat in relazione sia alle Aree a protezione assoluta (art. 13 NTA Piano d’Area), per quanto riguarda la connotazione del pascolo come l’attività maggiormente funzionale al mantenimento e al ripristino di ambienti aperti, che alle Aree di particolare interesse naturalistico (art. 14 NTA), dove la conformità del PPA alle norme del Sito Natura 2000 consente di escludere la possibilità di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario. Occorre evidenziare come l’art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dell’Area al comma 6 ponga in evidenza come *“ (...) non è consentita l’alterazione dell’evoluzione naturale delle formazioni di landa ad arbusti ed eriche e dei cespuglieti, così come l’impianto di rimboschimenti di conifere e latifoglie, se non previsti da specifici studi di miglioramento ambientale e di mantenimento della biodiversità e a fini di protezione, o anche volti alla tutela di particolari specie a rischio o significative dal punto di vista scientifico e naturalistico”*. In tal senso, il PPA versione aggiornata (pag. 52) recepisca la norma specificando: *“Da non sottovalutare anche l’importanza di gestire e conservare le aree arbustate e di margine con un pascolamento che mantenga la risorsa pastorale senza compromettere la componente arbustiva. Si prevede di attuare un pascolamento turnato con l’uso di recinzioni mobili e sorveglianza degli animali da parte di 1-2 pastori e con l’utilizzo di cani da guardiania per la difesa dagli attacchi da lupo”*. In relazione al dettato di cui all’art. 38 delle NTA (Norme relative ad altre strutture ed impianti di servizio al patrimonio edilizio), ove la norma specifica: *“Sono consentite recinzioni mobili per l’allevamento ed il contenimento del bestiame nelle vicinanze dei ricoveri principali o temporanei, ad esclusione delle zone incluse nelle Aree di Particolare Interesse Naturalistico (A.P.I.N.)”*, occorre quindi specificare come, in caso di presenza di strutture e impianti di servizio aziendale quali stalle, stazzi, alberghi o altri ricoveri permanenti in settori di pascolo interessanti le Aree di particolare interesse naturalistico (v. figura 1), **nelle vicinanze di questi, in quanto infrastrutture di servizio al pascolo, non sono consentite recinzioni mobili.**

- *Articolo 17 (Aree attraversate da condotte in pressione)*

Per quanto riguarda i mappali o loro porzioni ricadenti nelle “Aree attraversate da condotte in pressione di cui all’art. 17 delle NTA del Piano dell’Area e cartografia allegata, **il loro utilizzo è subordinato all’accordo con il soggetto gestore di queste ultime, che andrà a tale scopo interpellato.** L’utilizzo non è consentito dove i tracciati, le loro fasce pertinenziali o i manufatti che vi insistono sono interessati da interventi di ripristino ambientale (piantumazioni, sistemazioni del suolo, inerbimenti, ricostruzione copertura boschiva e così via), poiché essi costituiscono mitigazioni espressamente richieste a fronte di interventi manutentivi. *L’analisi della documentazione di Piano evidenzia come risulti parzialmente e marginalmente interessata da Condotte in pressione la superficie PPA afferente il Foglio 69, particella 39.*




Fig. 4: Delimitazione delle "Aree interessate da condotte in pressione" di cui all’art. 17 NTA, in blu, rispetto alle superfici ricomprese nel PPA (in rosa), porzione settentrionale




Fig. 5: Delimitazione delle "Aree interessate da condotte in pressione" di cui all'art. 17 NTA, in blu, rispetto alle superfici ricomprese nel PPA (in rosa), porzione centrale del comprensorio di pascolo.

- In relazione alle previsioni normative e alle cartografie di cui alla 1° Variante al Piano dell'Area del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio di Piano di gestione della ZSC/ ZPS (D.C.R. n. 307 - 52921 del 10 dicembre 2009) si evidenzia quanto segue: il comprensorio di interesse del PPA non ricomprende le "Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili" (art. 20 delle NTA del Piano dell'Area), così come cartografate, risultando limitrofo o ricomprendendo aree di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art. 21 delle NTA "Rii, laghi, ed aree di rispetto dei corsi d'acqua", il cui dettato normativo deve essere interamente ottemperato sia nel contesto della attività di pascolo, che nel contesto di possibili futuri interventi su viabilità o posizionamento di elementi funzionali al pascolo (vasche di abbeverata, recinzioni ecc..). Per quanto riguarda le aree percorse da incendi di cui all'art.44 delle NTA - Aree soggette ad incendi boschivi, per le quali viene specificato il divieto di pascolo per anni dieci sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il cap. 2.4. della Relazione del Piano Pastorale (vincoli esistenti) al punto 7 specifica, sui mappali considerati, il seguente quadro della periodicità degli incendi boschivi:

Foglio	Particella	Incendio 1	Incendio 2	Incendio 3	Foglio	Particella	Incendio 1	Incendio 2	Incendio 3	Incendio 4	Incendio 5
69	39	2000	2017		68	27	2017				
	5	2000			70	2	1995	2000	2001	2005	2017
71	1	2000			71	30	2001				
	3	2000			72	31	2001	2005			
	4	2000				38	2001	2005			
	10	2000				41	2001	2005			
	32	2001	2005			43	2001	2005			
	53	2000	2001	2005		44	2001	2005			
8	2001	2005		45		2001	2005				
74	18	2001	2005			54	2001	2005			
	32	2001	2005			55	2001	2005			
	33		2005			56	2001	2005			
	34	2001	2005			1	1998	2005			
					7	2000	2001	2005			
					5	2001	2005				

Tab. 4: PPA, cap. 2.4 (Vincoli esistenti), punto 7 (Passaggio di incendi)

3.5. Habitat di interesse comunitario

Il PPA, nel paragrafo 11.2 “Descrizione dei tipi e delle facies”, provvede alla correlazione dei Tipi presenti con categorie di habitat di interesse comunitario, con note sulle dinamiche ecologiche in atto:

- **Tipo a *Sesleria pichiana* 128,34 ha lordi (104,61 ha netti) equivalenti al 30,85% della superficie totale riconducibile all’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)”** con rilevante fioritura di orchidee. Sulle aree occupate dal tipo a *Sesleria pichiana* il PPA riporta la presenza di orchidee; la presenza risulta tuttavia limitata e concentrata alle porzioni di prateria meglio conservate, dove la dinamica di invasione arbustiva-arborea è sostanzialmente assente. In particolare vengono riportate specie di orchidee sulle porzioni più alte dei versanti del Monte Vesolina. “(...) *Questa facies rappresenta le porzioni di seslerieto meglio conservate, dove le dinamiche di abbandono e riforestazione sono ancora poco marcate*”. Come distribuzione, il Piano specifica come questa facies sia in prevalenza “(...) *rinvenibile nelle aree di cresta del monte Vesolina e sugli alti versanti attorno ad esso, principalmente dove la copertura forestale è assente o molto ridotta*”.

* Gestione della formazione in relazione all’obiettivo di conservazione della vegetazione attualmente presente:

- pascolamento turnato;
 - applicazione di carichi equilibrati con l’offerta foraggera;
 - carico distribuito in modo uniforme;
 - evitare locali condizioni di sotto/sovra pascolamento (divieto di deterioramento della risorsa pastorale).
- **Tipo a *Bromus erectus* 0,64 ettari lordi (0,64 ettari netti) corrispondente allo 0,15% della superficie pascolabile lorda;** è limitato ad una piccola porzione di pascolo nei pressi di Cascine Garrone Inferiore, con una ridotta copertura arborea, limitata alle zone marginali. La copertura arbustiva è assente. La facies individuata per questo tipo è riconducibile all’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)”, non prioritario (il PPA specifica come non sia stata osservata la presenza di orchidee su queste superfici). Il PPA specifica come il tipo evolva su una superficie in passato coperta da praterie da sfalcio di bassa altitudine regolarmente falciate e concimate; ciò è testimoniato dalla presenza residuale di

Arrhenatherum elatius. L'abbandono della pratica della falciatura, ma soprattutto della concimazione regolare, ha determinato lo sviluppo verso la prateria mesoxerofila, con dominanza di *Bromus erectus*. L'utilizzazione regolare potrebbe determinare un lieve aumento di fertilità con conseguente evoluzione verso il tipo V52, riconducibile al pre-esistente habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

- * Gestione della formazione, che deve mirare a migliorare la vegetazione riducendo le specie legate all'abbandono, tramite:
 - pascolamento turnato e regolare, con carichi equilibrati con l'offerta foraggera. Un carico eccessivo, a lungo andare, potrebbe degradare l'habitat con la comparsa di vegetazione nitrofila; all'opposto un sotto carico determinerebbe l'aumento della presenza di specie erbacee pre-forestali, la comparsa di specie arbustive e l'avvio di una dinamica di riforestazione.
- **Tipo a *Festuca gr. Ovina***, 3,83 ha. lordi (3,06 netti), corrispondente allo 0,6% della superficie totale. La facies appartenente a questo tipo è riconducibile all'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). Non è stata osservata la presenza di orchidee su queste superfici.
- **Tipo a *Brachypodium genuense***, 19,00 ha lordi (12,96 ha netti), corrispondente al 12,74 % della superficie totale. Le facies di questo tipo sono riconducibili all'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)"; il PPA specifica come l'habitat non si configuri come prioritario.
- **Tipo a *Molinia arundinacea*** occupa 44,47 ettari lordi corrispondenti a 24,86 ettari netti ed è presente sul 29,81% delle superfici pascolabili lorde. Questo Tipo non corrisponde ad habitat Natura 2000
- **Tipo ad *Agrostis capillaris*** occupa 2,47 ettari lordi corrispondenti a 2,47 ettari netti, è presente sullo 1,66% dell'intero pascolo. Occupa i prati di località Casa Sardinia; si tratta delle superfici rappresentate come prati falciati nella cartografia allegata al piano d'area ed alle Misure di conservazione Sito specifiche. Il tipo ad *Agrostis capillaris* è riconducibile all'habitat 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)".

Si riporta di seguito elenco delle facies individuate dai rilievi fito pastorali relativi all'aggiornamento effettuato, riportate nella "Tabella 11.1.1:Quadro ecologico delle facies rilevate" del PPA, ordinate secondo lo schema ecologico presente ne "I tipi pastorali delle Alpi piemontesi" Cavallero et al., 2007. Copia della tabella viene riportata di seguito, in cui sono evidenziate le 4 nuove formazioni botaniche individuate, con rimozione della formazione "NF39.01b".

Ecologia	Area lorda (ha)	Area netta (ha)	VP medio
1- Condizioni termiche prevalenti	199,80	150,21	
1.1- Termo-xerofile	128,98	105,25	
B- Suoli poco evoluti, formazioni non pioniere	128,34	104,61	
NFV5.01	84,56	68,03	13,10
NFV5.01b	36,39	31,90	12,85
NFV5.03	7,40	4,68	15,58
C- Suoli mediamente evoluti	0,64	0,64	
NF8.09	0,64	0,64	20,28
1.2- Xerofile	3,83	3,06	
B- Suoli poco evoluti, formazioni non pioniere	3,83	3,06	
NF19.04b	3,83	3,06	14,26
1.3- Termofile	66,99	41,90	
1.3.2 Suoli evoluti	66,99	41,90	
NFV25.02b	39,87	26,49	13,87
NFV25.04b	5,44	3,92	13,53
NFV25.13b	14,19	8,92	14,41
NFV25.23b	3,10	1,00	8,21
NFV25.39	4,38	1,57	8,79
2- Condizioni intermedie	81,93	51,55	
2.1- Oligotrofiche	79,47	49,08	
2.1.2- Suoli acidi	79,47	49,08	
C- Formazioni preforestali	79,47	49,08	
NF39.03b	24,17	15,81	6,67
NF39.04b	7,64	5,98	9,59
NF39.05	1,52	0,76	5,89
NF39.06	24,82	15,02	7,75
NF39.07	17,50	9,35	10,92
NF39.08	3,81	2,16	5,78
2.2- Mesotrofiche	2,47	2,47	
2.2.2- Suoli acidi	2,47	2,47	
NFV52.21b	2,47	2,47	35,88
Totale complessivo	281,73	201,76	

Si riporta inoltre la tabella aggiornata del PPA descrittiva di ogni habitat di interesse comunitario, riportando la superficie complessivamente occupata e l'area netta pascolabile secondo le tabelle AGEA.

Habitat Rete Natura 2000	Area lorda (ha)	Area netta (ha)
6210*- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee	199,80	150,21
6510- Praterie montane da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	2,47	2,47
Altre coperture erbacee (<i>Molinia arundinacea</i>)	79,46	49,08
Superfici non pascolabili	134,32	0,00
Totale complessivo	416,05	201,76

Tab. 1, PPA aggiornato, pag. 45: Habitat Natura 2000 sulla superficie pascoliva complessiva.

In relazione alle porzioni di pascolo riferibili all'habitat 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)", ai sensi delle MdC Sito specifiche, art. 29, c. 2, lett. a) è obbligatorio: *"adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo; in particolare, il pascolo e lo stazionamento di equidi (cavalli, asini e muli) deve avvenire in periodo successivo alla fienagione e per un arco temporale tale da non compromettere il buono stato della copertura erbacea, secondo le specifiche fornite dalla pianificazione agronomica"*.

La tavola di Piano n. 7 riporta la cartografia relativa agli habitat di interesse comunitario individuati sulla superficie pascoliva analizzata.

3.6. Viabilità

In merito alla viabilità, il Piano pastorale (pag. 47) specifica:

- Pista militare di Praglia:

"(...) Dalla S.P. n.167 al limite orientale del comprensorio, presso un'area attrezzata sul confine col territorio ligure, si dirama una pista militare sterrata che si dirige verso Cascina Sardigna. Si tratta di una pista in pessime condizioni, percorribile solamente a piedi e che in vari punti è stata erosa in modo molto consistente dalle acque. Il ripristino di questa viabilità richiederebbe interventi consistenti, ma consentirebbe di raggiungere anche le porzioni di pascolo più remote in modo agevole e

veloce, andando a collegare i settori più a nord con quelli centrali e meridionali, raggiungendo quasi Bric Conchini. (...)

- Pista sterrata di Pratorondanino:

“Sempre dalla S.P. n.167 si origina una pista sterrata che, dai piedi del versante ovest del Monte Poggio, si dirige verso il Giardino Botanico Pratorondanino. Questa pista risulta percorribile per la quasi totalità del tracciato con mezzi fuoristrada normali, necessitando esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria. Solo un breve tratto di poche decine di metri, nelle vicinanze della S.P. n. 167, presenta profonde incisioni che rendono non percorribile la pista con mezzi motorizzati. Si tratta di un tratto privo di rocciosità superficiale, dove sarebbe sufficiente una minima movimentazione e livellamento del piano viabile per ricostituire la transitabilità. Questa pista faciliterebbe l'avvicinamento al crinale del Monte Drà, essendo collegata ad esso tramite una mulattiera”.

- Sentieri recuperabili

"Sui versanti del Monte Vesolina e di Bric Conchini sono poi presenti vari sentieri che testimoniano come in passato l'area fosse interessata da attività agricole: tali sentieri sono ormai visibili solo più a tratti, però ancora facilmente individuabili e utili per raggiungere vari punti del comprensorio in tempi relativamente brevi”.

“In conclusione, dal punto di vista infrastrutturale, l'area è ben dotata di vie di comunicazione, anche se però la maggior parte di queste è in pessime condizioni. Il ripristino della viabilità esistente permetterebbe di gestire in modo molto più semplice e razionale il comprensorio, oltre che consentire l'avvicinamento a buona parte dell'area a mezzi anti-incendio in caso di necessità”.

La descrizione della viabilità in relazione alle esigenze pastorali per il comprensorio oggetto di Piano riflette un contesto di generale dissesto della viabilità storica in comprensori definibili “marginali”, fatto presente in molte realtà dell'Appennino nelle quali le attività antropiche sono state interrotte più di 50 anni fa. Per quanto riguarda futuri eventuali programmi di ripristino della viabilità, questi dovranno espletare le procedure richieste dalle norme vigenti. Per quanto riguarda le eventuali attività di recupero ordinario di sentieri esistenti, **questi potranno avvenire secondo quanto previsto dalle MdC Sito specifiche e dal Piano di gestione costituito dalla I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, inclusi i Piani d'Azione allegati, con particolare riferimento al Piano d'Azione per la conservazione della lepidotterofauna**

(G. Baldizzone, 2009). Il materiale è reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-alessandria>

3.6. Carichi mantenibili

Il contesto normativo (Allegato F alle MdC Sito specifiche) comprende il Piano Agronomico, documento di indirizzo e prescrizioni relativamente alla gestione delle praterie seminaturali, prati pascolo e prati da sfalcio. Il Piano e la relativa cartografia comprendono sia l'ambito agro- pastorale, inclusi i parametri relativi ai carichi e ai periodi di pascolamento, sia l'ambito di conservazione della biodiversità legata agli ambienti aperti, in particolare le specie di lepidotteri di allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE, per le quali sono state definite le Core Areas. Il pascolo in quanto tale, opportunamente regolamentato e condotto, riveste grande importanza per il mantenimento di questi ambienti.

Lo strumento di specificazione del Piano agronomico (e, di conseguenza, della normativa in campo agronomico) relativamente al dettaglio della conduzione delle superfici pastorali, è rappresentato dal Piano pastorale, i cui contenuti per la ZSC IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sono specificati nel quadro del Piano agronomico, il quale all'art. 9 definisce come: *"I Piani pastorali aziendali vengono predisposti dall'Ente Gestore e, su richiesta, da altri soggetti pubblici e da privati (...) I piani pastorali, all'interno del SIC/ZPS "Capanne di Marcarolo", risultano obbligatori per i terreni a vocazione pascoliva (praterie e prati pascolo) all'interno delle proprietà pubbliche; l'obbligo vige altresì per le proprietà private ove si praticino regolarmente attività pastorali, aventi superfici accorpate superiori ai 3 ha"*.

Premesso quindi come all'interno della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" viga il dettato di cui alle Misure di Conservazione Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017) con i relativi allegati, le norme che disciplinano tecnicamente il pascolo per la ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo", sono ricomprese nel Piano agronomico, e richiamate al Capo II, art. 27 delle Misure. In senso generale, è possibile citare la D.G.R. n. 16-6765 del 20 aprile 2018, che stabilisce: *"qualora il pascolo si trovi nell'ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 "Habitat" o n. 2009/147 "Uccelli", e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni*

indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare”.

La normativa, ai fini della tutela degli ambienti aperti e delle specie di interesse comunitario associate, oltre alle definizioni di Carico Mantenibile Massimo (CMM) e Carico Mantenibile Consigliato (CMC) in analogia alla normativa generale della Regione Piemonte, ha introdotto la definizione di Carico Mantenibile Consigliato minimale (CMCm), con riferimento agli studi condotti sui pascoli del Piemonte (cfr. “I tipi pastorali della Alpi piemontesi”, Cavallero et al., 2007). Nel Piano Agronomico l’applicazione del CMCm è indicato quale carico minimo finalizzato a conservare le caratteristiche floristiche degli Habitat aperti e ad evitare l’invasione da parte di specie arbustive e arboree; per questo motivo tale parametro rappresenta il riferimento del limite minimo di carico funzionale al mantenimento conservativo dei pascoli. La Carta delle Macro-aree (avente carattere di indirizzo e pianificazione di massima), allegata al Piano agronomico, riporta i Carichi Massimi Mantenibili (CMM) previsti all’interno delle aree cartografate, dai quali è possibile ricavare il CMCm. In tal senso, il Piano (pag. 41) indica come la Carta delle Macro-aree, al fine di preservare gli aspetti fisionomici delle praterie e rallentare l’invasione delle specie forestali, riporti una individuazione degli ambiti da assoggettarsi all’applicazione del Carico minimale. In questo contesto, il calcolo del Carico Mantenibile Consigliato minimale (CMCm) deriva dall’applicazione sui CMM di un coefficiente di riduzione pari a:

$CMCm = 0,20 * CMM$ [UBA/ha/anno] dove: CMCm = Carico Mantenibile Consigliato minimale; CMM = Carico Mantenibile Massimo.

Il Piano agronomico riporta altresì una indicazione del CMM e CMC da applicarsi nel territorio della ZSC/ZPS al di fuori delle perimetrazioni riportate nelle Carta delle Macro aree. In particolare, la tabella 14, pag. 41, riporta il Carico Massimo Mantenibile e Carico Mantenibile Consigliato considerando l’estensione delle superfici per l’intero Sito; da tale tabella è possibile ricavare il CMM UBA/ha/anno per le categorie di interesse, nella fattispecie prati falciati, praterie magre e praterie magre arbustate, dividendo le UBA totali (UBA anno) per le superfici totali espresse in ettari in tabella. Dal calcolo di tali parametri deriva il seguente CMM ettaro/anno:

Prati falciati CMM = 0,38 UBA/ha/anno

Praterie magre CMM = 0,16 UBA/ha/anno

Praterie magre arbustate CMM = 0,10 UBA/ha/anno

Le superfici pastorali, così come individuate dal PPA, si collocano parzialmente all’interno delle macro-aree delimitate dal Piano

agronomico; considerando l'assetto delle dinamiche evolutive delle facies attualmente in atto e l'obbligo di conduzione omogenea del comprensorio rispettando i parametri del PPA, si considerano rispettati i criteri Sito specifici definiti nel complesso dalla normativa, la quale rimanda appunto alla redazione di Piani pastorali aziendali. Per il territorio della ZSC/ZPS, le caratteristiche ambientali hanno mostrato, in relazione ai valori riferibili al CMM espresso in UBA/ha/anno per ciascun comprensorio di pascolo sul quale sia stato redatto un PPA, un quadro complessivo riferibile a un range dei valori totali che oscilla tra 0,17 e 0,24, con valori puntuali a seconda delle facies che variano da 0,09 (in formazioni pre - forestali su versanti acclivi, dove il pascolo ha una funzione unicamente di contenimento dell'avanzamento del bosco) a 0,83 (tipi pastorali a *Lolium perenne* e *Poa pratensis*).

Ecologia	CMM (UBA ha ⁻¹ anno ⁻¹)
1- Condizioni termiche prevalenti	0,25
1.1- Termo-xerofile	0,25
B- Suoli poco evoluti, formazioni non pioniere	0,24
NFV5.01	0,23
NFV5.01b	0,23
NFV5.03	0,28
C- Suoli mediamente evoluti	0,41
NF8.09	0,41
1.2- Xerofile	0,25
B- Suoli poco evoluti, formazioni non pioniere	0,25
NF19.04b	0,25
1.3- Termofile	0,25
1.3.2 Suoli evoluti	0,25
NFV25.02b	0,25
NFV25.04b	0,27
NFV25.13b	0,28
NFV25.23b	0,15
NFV25.39	0,16
2- Condizioni intermedie	0,21
2.1- Oligotrofiche	0,16
2.1.2- Suoli acidi	0,16
C- Formazioni preforestali	0,16
NF39.03b	0,11
NF39.04b	0,19
NF39.05	0,11
NF39.06	0,14
NF39.07	0,20
NF39.08	0,10
2.2- Mesotrofiche	0,71
2.2.2- Suoli acidi	0,71
NFV52.21b	0,71
Totale	0,23

Tab. 2 - PPA Monte Vesolina-Bric Conchini, pag. 50 (ritaglio): Quadro ecologico e CMM espresso in UBA ha anno per ciascuna facies pastorale.

In relazione alla definizione dei carichi, la Relazione di Piano (par. 1.4, pag. 49), specifica il carico massimo mantenibile che il comprensorio di pascolo può sostenere (vedi tabella comparativa a pagina seguente). Il Piano specifica come, con l'attuale stagione di circa 220 giorni, il carico stagionale mantenibile corrisponda a 74 UBA; di conseguenza *"(...) considerando che l'azienda montica 82 UBA (548 capi ovini adulti), l'alpeggio si trova in una condizione di leggero sovra pascolamento (10,8 %)"*. In relazione a questo dato, viene quindi correttamente espresso come: *"L'attuale condizione di lieve sovraccarico non ha ancora avuto effetti sulla vegetazione, ma è necessario apportare un aggiustamento al carico applicato"*. Quale misura correttiva, il Piano specifica come su alcune superfici sia stato calcolato un carico ridotto (Carico Mantenibile Consigliato - CMC) *"(...) dal quale sono stati calcolati i giorni di pascolamento consigliati (GPc). Il carico consigliato, quindi, ammonta a 16235,07 GP UBA-1. Il calendario di pascolo è stato definito tenendo conto di questa riduzione. Nella descrizione dei settori di pascolo vengono indicate ed approfondite le aree in cui è stato calcolato questo carico ridotto. La proposta per rispettare il carico consigliato è di mantenere il numero di capi monticati invariato (82 UBA), ma di ridurre la stagione di pascolo da 220 a 198 giorni, posticipando la monticazione ed anticipando la demonticazione."* Tale assunto si considera funzionale all'equilibrio complessivo nel rapporto carico/superficie, risultando pertanto vincolante nei confronti della Azienda Soc. Agr. Due Soli S.S.

3.7.: Tabella comparativa dell'aggiornamento del PPA

Oggetto	Relazione di Piano prot. APAP. n. 851/2022	Relazione di Piano aggiornata
Le superfici calcolate mediante software Quantum gis	415,72	416,05
Aree pascolative (Ha)	292,91	271,63
Aree pascolative (%)	70,46	65,29
Area lorda	415,72	416,05
Sup. eleggibile	112,90	201,76
Area non pascolabile	122,81	134,32
Totale relativo all'insieme delle <i>facies</i> rilevate durante i rilievi:		
Area lorda (Ha)	149,17	281,73
Area netta (Ha)	104,82	201,76
Habitat di interesse comunitario sulla superficie complessiva		
Area lorda (Ha)	415,72	416,05
Area netta (Ha)	217,72	201,76
Carichi mantenibili		
Carico massimo mantenibile	46 UBA anno ⁻¹	45 UBA anno ⁻¹ 162670 GP UBA
Giorni di pascolamento consigliati	16629 GP UBA ⁻¹	16235,07 GP UBA ⁻¹
Carico minimo mantenibile complessivo	-	12176 GP UBA ⁻¹
Giorni di pascolamento per settore di pascolo		
Settore 1	18	18
Settore 2	31	31
Settore 3	25	23
Settore 4	29	18
Settore 5	32	35
Settore 6	20	20
Settore 7	15	18
Settore 8	16	14
Settore 9	18	20
Giorni di pascolamento totali	204	198

4. Prescrizioni gestionali

Si evidenziano di seguito gli obiettivi di pascolo forniti nel capitolo “indicazioni gestionali” del PPA (cap. 16.2, pag. 52), già espressi nella precedente versione del Piano, unitamente ai principali richiami normativi di cui alla normativa Sito specifica e riferiti al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE (N.B.: il seguente elenco non sostituisce la normativa vigente del Sito e quella di Piano, le quali devono essere interamente osservate):

- Contrasto della ulteriore avanzata delle formazioni forestali di invasione degli ambienti aperti, con conservazione della componente pascolabile interna ad aree boscate;
- Necessità di conservazione della componente pastorale e suo miglioramento ove possibile;
- Mantenimento della risorsa pastorale provvedendo alla conservazione delle componenti arbustive di ecotono, situate ai margini dei pascoli e lungo gli impluvi, nonché le formazioni legate alle aree umide.
- Utilizzo di recinzioni mobili e sorveglianza degli animali al pascolo e in ricovero notturno da parte di 1-2 pastori, con l'utilizzo di cani da guardiania per la difesa dagli attacchi da lupo (MdC Sito specifiche, art. 29, c.2, lett. a - art. 32, c. 2, lett. a - art. 49, c.2, lett. a).
- Per l'abbeverata del bestiame utilizzo dei punti d'acqua naturalmente presenti sul territorio; i punti acqua meno ricchi dovranno essere dotati di vasche temporanee di accumulo ai fini di creare una riserva d'acqua per il periodo di pascolamento.
- Evitare di convogliare le acque sulla cotica erbosa e direttamente sul terreno al fine di evitare fenomeni erosivi. E' necessario a tal fine utilizzare vasche con galleggiante e restituire l'acqua in eccesso ai corsi d'acqua stessi, evitandone la dispersione.
- Dove possibile è da prevedersi l'utilizzo di più punti di abbeverata o lo spostamento periodico del punto acqua per evitare l'eccessivo calpestio dell'area circostante e la formazione di sentieramenti. Al termine del periodo di pascolamento le vasche devono essere rimosse. Dovranno essere utilizzate vasche appositamente ideate per l'abbeverata degli animali al pascolo, con ridotto impatto sul paesaggio.
- Non è da prevedersi la posa di tubazioni o altri mezzi di captazione da corpi idrici superficiali o sotterranei al fine di non alterare l'equilibrio

delle aree umide presenti; il PPA specifica come i punti acqua naturalmente presenti risultino sufficienti per numero e distribuzione.

- Per ogni settore di pascolo si prevede il posizionamento di almeno un punto sale.
- Gli ovini di razze rustiche risultano essere la categoria di animali più adatta all'utilizzazione di queste superfici.
- Al fine della conservazione degli habitat, è vietato praticare la concimazione con fertilizzanti chimici ed effettuare pratiche colturali che possano alterare la composizione floristica tipica degli habitat (MdC Sito specifiche, art. 25. Lett. m).
- Le aree umide classificabili come "Torbiere alte e basse, paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile 7210*, 7230, 7240)", ubicate in comprensori di pascolo o altre aree ad uso agro forestale e pastorale devono essere isolate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto. Sono in oltre vietate in questi habitat nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico (MdC Sito specifiche, art. 39, c. 2, lett. b e c. 1, lett. d).
- i terreni a vocazione pascoliva del Sito rappresentano habitat di interesse comunitario; pertanto, le pratiche agro pastorali devono essere svolte nell'ottica della conservazione delle caratteristiche ecologiche tipiche dei singoli habitat, e non dirette alla massimizzazione della produttività. (MdC Sito specifiche, art. 50, c. 3, lett. e).
- E' fatto obbligo di circondare con recinzione elettrificata nel periodo di permanenza del bestiame sui pascoli circostanti i siti, indicati dal soggetto gestore, con presenza di *Gladiolus palustris* nei quali, per effetto delle "Misure di conservazione regionali di cui alla DGR n. 54-7409 del 7 apr ile 2014" Allegato E, art 21, è vietato il pascolamento (MdC Sito specifiche, art. 21. c.2, lett. c)
- E' vietato utilizzare per il bestiame al pascolo vermifughi a base di ivermectina, il cui principio attivo è tossico per i coleotteri coprofagi di cui si nutre il Rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*). La presenza di buone popolazioni di scarabeidae, in particolare il genere *Aphodius*, rappresentano importanti fonti alimentari indispensabili ai chirofagi per l'accumulo di grassi prima del letargo. In sostituzione è

consentito impiegare principi attivi meno tossici (vermifughi a base di moxidectina, febendazolo, oxbendazolo). (MdC Sito specifiche, art. 1 lett. j).

- Alterare le caratteristiche chimico fisiche e floristico vegetazionali degli habitat (MdC Sito specifiche, Allegato F, Piano agronomico).
- “Le superfici riportate negli shape file precedentemente elencati ed allegati alla presente specifica, corrispondono alle superfici boscate pascolabili. Su queste superfici il pascolamento deve:
 - rispettare le prescrizioni e le indicazioni già contenute nel “Piano Pastorale Aziendale Monte Vesolina – Bric Conchini“ relativamente ai carichi applicabili e periodi/modalità di pascolamento;
 - essere applicato nel rispetto della normativa forestale regionale (legge regionale 4 del 2009 e Regolamento Forestale Regionale).
 - essere applicato nel rispetto dell’articolo 12, comma 4, lettera i delle Misure di Conservazione Sito Specifiche approvate con DGR 6-4745 del 9 marzo 2017, concernente il pascolo in bosco.
- Il pascolo in bosco, sulle superfici opportunamente delimitate e circoscritte dal PPA, è previsto solamente nelle tipologie pascolabili con apprezzabile disponibilità foraggera e dove non è presente rinnovazione. Il pascolo in bosco con caprini è sempre vietato.

5. Ulteriori prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione della I° Variante al Piano dell’Area del Parco naturale regionale (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), avente valore di stralcio del Piano di gestione del Sito. (N.B.: il seguente elenco non sostituisce la normativa di Piano, la quale deve essere interamente osservata).

- Articolo 15 “Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico”, boschi di protezione: le superfici ricadenti nelle Aree di cui all’art. 15 delle NTA del Piano dell’Area non risultano in evidenza orientate ad un utilizzo di tipo pastorale. Il comprensorio di pascolo definito dal PPA risulta in parte interessare la delimitazione di cui all’art. 15; dall’analisi effettuata tale sovrapposizione si verifica in **corrispondenza del Foglio 71, particella 10 e Foglio 70, particella 2. Occorre escludere l’attività di pascolo ove le superfici del PPA coincidono con la delimitazione di cui alle NTA “Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico”.** (Vedi cartografia Piano d’Area)
- Articolo 17 “Aree attraversate da condotte in pressione”. Per quanto riguarda i mappali o loro porzioni ricadenti nelle “Aree attraversate da

condotte in pressione di cui all'art. 17 delle NTA del Piano dell'Area e cartografia allegata, il loro utilizzo è subordinato all'accordo con il soggetto gestore di queste ultime, che andrà a tale scopo interpellato. L'utilizzo non è consentito dove i tracciati, le loro fasce pertinenziali o i manufatti che vi insistono sono interessati da interventi di ripristino ambientale (piantumazioni, sistemazioni del suolo, inerbimenti, ricostruzione copertura boschiva e così via), poiché essi costituiscono mitigazioni espressamente richieste a fronte di interventi manutentivi. L'analisi della documentazione di Piano evidenzia come risulti parzialmente e marginalmente interessata da Condotte in pressione la superficie PPA afferente il Foglio 69, particella 39. (Vedi cartografia Piano d'Area)

- Articolo 21 "Rii, laghi, ed aree di rispetto dei corsi d'acqua", il cui dettato normativo deve essere interamente ottemperato sia nel contesto della attività di pascolo, che nel contesto di possibili futuri interventi su viabilità o posizionamento di elementi funzionali al pascolo (vasche di abbeverata, recinzioni ecc..).

6. Piano agronomico della ZSC/ZPS (pag. 55) - Allegato F alle MdC Sito specifiche: quadro sinottico dei divieti in ambito agro pastorale

Al fine di consentire l'acquisizione di un dettaglio riassuntivo dei principali divieti in ambito agro pastorale vigenti sul Sito, si riporta di seguito un quadro sinottico specificamente elaborato, a mero titolo informativo, il quale non sostituisce il testo di legge.

CATEGORIA	MISURE DI CONSERVAZIONE (PAG. 19/ 20)	MISURE AGRONOMICHE
ATTIVITÀ AGRO PASTORALI	<p>f) pascolare ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere e zone umide. Il transito di ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere e zone umide deve essere autorizzato ai sensi di legge dall'Ente Gestore. I Piani pastorali aziendali prevedono soluzioni di dettaglio per l'abbeverata del bestiame al pascolo; in attesa dei Piani pastorali i punti di abbeverata devono essere concordati con l'Ente Gestore, nel rispetto della pianificazione agronomica;</p> <p>g) utilizzare prodotti fitosanitari. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del soggetto Gestore, sentito il competente Settore regionale</p> <p>h) utilizzare per il bestiame al pascolo vermifughi a base di ivermectina, il cui principio attivo è tossico per i coleotteri coprofagi di cui si nutre il Rinalofo maggiore. La presenza di buone popolazioni di scarabeidae, in particolare il genere Aphodius, rappresentano importanti fonti alimentari indispensabili per l'accumulo di grassi prima del letargo. In sostituzione è consentito impiegare principi attivi meno tossici (vermifughi a base di moxidectina, febendazolo, oxbendazolo).</p> <p>i) trinciare le superfici di prateria e prato pascolo, se non nell'ambito di interventi autorizzati di ripristino ambientale.</p> <p>j) utilizzare il decespugliatore al di fuori delle pertinenze delle abitazioni, intese come superfici recintate, adiacenze degli immobili e corti delle cascine, ad eccezione degli interventi autorizzati di manutenzione della viabilità e ripristino ambientale.</p> <p>k) al fine della conservazione degli habitat, praticare la concimazione con fertilizzanti chimici ed effettuare pratiche colturali che possano alterare la composizione floristica tipica degli habitat. Nell'ambito di operazioni di recupero floristico vegetazionale di prato pascoli degradati (la cui composizione risulta differente dal corteggio di specie tipiche), è possibile impiegare in modo mirato sostanze di sintesi al fine di favorire il recupero vegetazionale, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale, da sottoporre ad approvazione dell'Ente Gestore.</p> <p>l) effettuare il pascolo e/o lo stazionamento permanente (senza rotazione) di equidi e bovidi sulle superfici di prateria e prato pascolo. Sono fatte salve le immediate pertinenze delle cascine, ricavabili entro le superfici ammesse dalle Misure Sito specifiche, tra loro contigue e adiacenti al corpo principale dell'immobile inteso come cascina (casa, stalla e fienile). Sono escluse eventuali aree di particolare importanza per i lepidotteri e le aree sottoposte a ripristino ambientale poste entro i limiti individuati, specificate in dettaglio dall'Ente gestore.</p> <p>m) effettuare il pascolo e lo stazionamento di equidi e bovidi su aree particolarmente degradate, individuate nel Piano agronomico o che l'Ente Gestore può individuare di volta in volta con proprio provvedimento, per le quali vengono specificate le forme di gestione funzionali al ripristino e le tempistiche necessarie</p> <p>n) effettuare il pascolo e lo stazionamento di equidi e bovidi nelle aree individuate come prati da sfalcio in periodo anteriore l'epoca di utilizzo, inteso come primo taglio, fatti salvi gli interventi di miglioramento degli habitat.</p>	<p>7.2.1. Divieti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di fertilizzanti industriali, di sintesi o comunque non esclusivamente costituiti da deiezioni animali, grezze o trattate in letamaia, o compostaggio biologico, fatte salve eventuali indicazioni mirate, derivanti da progetti di recupero ambientale approvati; - Alterare le caratteristiche chimico fisiche e floristico vegetazionali degli habitat <p>7.3.1. Divieti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di pascolamento libero per qualsiasi specie di bestiame allevato o comunque detenuto; - Divieto di pascolamento continuo (permanente) di equidi e bovidi, fatte salve le superfici di stazionamento così come definite dal presente Piano.

Tab. 3: quadro sinottico dei divieti in ambito agro pastorale

6. Esito dell'istruttoria di verifica sul Piano Pastorale Aziendale ed espressione del Giudizio di Screening (Livello I della Procedura per la Valutazione di incidenza) per le superfici ricadenti nel comprensorio di pascolo "Monte Vesolina - Bric Conchini".

Ai sensi dell'art. 9 dell'allegato F alle Misure di conservazione Sito specifiche (Piano agronomico del SIC/ZPS): *"I contenuti dei Piani pastorali aziendali, quando adottati dall'Ente gestore, costituiscono parte integrante del Piano di gestione del SIC/ZPS; in tal senso, nel contesto pianificatorio, le previsioni relative ai Carichi Mantenibili devono riferirsi ad un adeguato livello di dettaglio, in relazione all'esigenza di conservazione delle specie e degli habitat, specificandone le modalità e i periodi. I Piani pastorali aziendali interessanti la ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo", redatti in conformità alla pianificazione agronomica e ambientale del Sito, alle Misure di conservazione Sito specifiche (DGR 6-4745 del 9/3/2017 e alla DGR 54-7409 DEL 07/04/2014: "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte", sono corredati dalla relativa "Dichiarazione" attestante la conformità. I Piani predisposti da soggetti terzi sono adottati e approvati dall'Ente Gestore con apposito provvedimento, a seguito dell'esame delle risultanze dell'apposita istruttoria di verifica"*

Verificata pertanto la rispondenza del Piano Pastorale Aziendale in oggetto ai criteri imposti dal citato art. 9 dell'allegato F alle MdC Sito specifiche;

Visti i contenuti di cui al cap. 16.2 del PPA "Indicazioni generali di gestione", i quali risultano conformi ai corrispondenti articoli delle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180011 "Capanne di Marcarolo" così come richiamati dallo stesso PPA al cap. 19 "Obblighi, divieti, buone pratiche";

Verificato il contenuto del PPA in relazione alle prescrizioni normative di cui alla I° Variante al Piano dell'Area del P.N. regionale delle Capanne di Marcarolo (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS;

Vista la correttezza tecnico normativa e procedurale del PPA, con particolare riferimento alla descrizione degli habitat, dei comprensori e delle sezioni di pascolamento, del Valore pastorale e dei carichi previsti;

Considerando come il PPA risulti altresì funzionale a garantire il soddisfacente stato di conservazione della specie lupo *Canis lupus* (*) attraverso la predisposizione di indirizzi gestionali e di condizione del

bestiame al pascolo volti alla soluzione delle problematiche dovute alla presenza della specie in relazione alle attività agropastorali;

Verificato come il PPA oggetto della presente istruttoria risulti funzionale al mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo attraverso le attività agro-pastorali, il cui mantenimento in stato di soddisfacente conservazione rappresenta specifico obiettivo di conservazione della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo";

Stante il rispetto da parte del proponente Soc. Agr. Due Soli S.S.; Piazza Mercato 33 - 37030 Badia Calavena (VR) delle prescrizioni fornite nell'ambito del PPA e delle prescrizioni di legge richiamate nella presente istruttoria, la quale non esaurisce i contenuti delle norme suddette fornendone esclusivamente un compendio essenziale ai fini procedurali:

Si ritiene possibile esprimere Giudizio di Screening positivo sul PPA in riferimento alle superfici inserite in Area di particolare interesse naturalistico, di cui alla DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009, ricomprese all'interno del Comprensorio di pascolo "Monte Vesolina - Bric Conchini", nonché considerare il Piano Pastorale Aziendale come idoneo all'adozione e approvazione da parte dell'Ente gestore, essendo risultato positivo l'esito dell'istruttoria di verifica.

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

L'esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio dell'osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente o collegata, dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento.

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.

Alla presente istruttoria si allega nuovamente la Relazione tecnica redatta dal F.T. [dott.sa](#) Cristina Rossi (prot. APAP n. 2454 del 13/04/2022), la quale permane funzionalmente applicabile anche ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento/integrazione del PPA (prot. APAP n. 5320 del 15/12/2022) di cui alla presente istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento

(F.T. Gabriele Panizza)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*